



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 2 del 07/01/2025

***OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL’A.S.L. NO DI NOVARA –
DOTT. FRANCESCO D’ALOIA***

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23 dicembre 2024)

**Nella data sopraindicata, di propria iniziativa – previa acquisizione del parere dei Direttori:
Amministrativo e Sanitario – ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di
cui all’interno.**

**OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL’A.S.L. NO DI NOVARA –
DOTT. FRANCESCO D’ALOIA**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE l’odierno Deliberante è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale NO di Novara con DGR 23-653/2024/XII del 23-12-2024; ciò con decorrenza dal 1° gennaio 2025;;

VISTO il D.Lgs 502 del 30-12-1992 vigente

RICHIAMATI in particolare:

- l’art. 3, commi 1 quinquies, 7 e 11 del D.Lgs 30-12-1992, n. 502 vigente, che disciplinano, tra l’altro, la nomina, le funzioni ed i requisiti necessari per accedere all’incarico di Direttore Amministrativo d’Azienda, nonché i casi di incompatibilità;
- l’art. 3 bis, commi 8 e 11, del medesimo Decreto Legislativo che tra l’altro dispone che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, tit. III del codice civile;
- l’art. 19 della L.R. 24-01-1995 n. 10 che disciplina, altresì, la nomina del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie Regionali in attuazione del D.lgs 502/1992;
- il DPCM 502 del 19-07-1995 in materia di trattamento economico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- la DGR 69-8679 del 29-03-2019 ad oggetto “Direttori generali, amministrativi, sanitari, delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48-4415 del 19-12-2016”;
- D.Lgs. 171 del 04-08-2016 vigente, ad oggetto: “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
- D.Lgs 267 del 18-08-2000 vigente, all’art. 66 in materia di “Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere”;
- infine, il D.Lgs n. 39 del 08-04-2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.190”;

RITENUTO indispensabile, per il pieno e corretto espletamento delle attività da parte della A.S.L. NO, nominare il Direttore Sanitario, scelto tra le persone in possesso dei requisiti di legge coerenti rispetto alle funzioni da svolgere;

- CONSIDERATO** che gli obiettivi aziendali, quali individuati dalla Regione nel provvedimento di nomina, richiedono l'apporto, quale Direttore Sanitario, di un Soggetto dotato di competenza ed esperienza gestionale comprovate e specificamente orientate;
- ESAMINATO** il curriculum formativo e professionale del Dott. Francesco D'ALOIA, nato a Roseto Valfortore (FG) il 17 settembre 1963, conservato agli atti, dal quale si evince la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti di legge per la suddetta nomina;
- DATO ATTO** che il dott. Francesco D'Aloia risulta inserito nell'elenco regionale di idonei alla carica di Direttore Sanitario, elenco recepito con D.D. n° 244/A1400B/2024 del 5 aprile 2024;
- RILEVATO** che non sussiste nei confronti del dott. Francesco D'Aloia alcuna delle condizioni ostative alla nomina di cui all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 vigente e l'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell'incarico ostative alla nomina di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs 267/2000 vigente, nonché gli articoli 3, 5, 8, 10, 14 del D.lgs 39/2013 vigente, come da dichiarazioni di accettazione alla nomina;
- VISTO** lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori Sanitari/Amministrativi delle Aziende Sanitarie Regionali, approvato dalla Regione Piemonte in allegato (allegato B) alla sopra citata DGR 69-8679 del 29-03-2019, e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che ai sensi del contratto di prestazione d'opera intellettuale il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.lgs. n. 502/1992 vigente nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali;
- DATO ATTO** che il trattamento economico del Direttore Sanitario, nel rispetto delle norme succitate e ai sensi della DGR 24-412 del 21 novembre 2024, viene determinato nella misura dell'80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella misura massima del 20% del compenso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale; fermo restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla Regione;
- DATO ATTO** che la scelta da parte del Direttore Generale ha carattere "tecnico-discrezionale" e trova fondamento nel rapporto fiduciario intercorrente con il Direttore Sanitario;
- TANTO PREMESSO** si ritiene di nominare Direttore Sanitario dell'ASL NO il dott. Francesco D'Aloia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione della carica, come da curriculum formativo professionale depositato agli atti;

DELIBERA

- 1) **di nominare** il **dott. Francesco D'ALOIA**, nato a Roseto Valfortore (FG) il 17 settembre 1963, quale Direttore Sanitario della A.S.L. "NO" di Novara;
- 2) **di dare atto** che la nomina di cui al punto 1) è disposta a decorrere **dal 17 febbraio 2025**, per la durata pari a quella dell'incarico di Direttore Generale dell'odierno deliberante, con scadenza non oltre i tre mesi successivi alla nomina del Successore e comunque fatti salvi i casi di estinzione e sospensione del rapporto contrattuale previsti dall'art. 7 dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale approvato con D.G.R. 69-8679 del 29 marzo 2019, e s.m.i.;
2. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 vigente il contratto del Direttore Sanitario è regolato da specifico contratto di diritto privato il cui schema tipo (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) è stato redatto in conformità alla DGR 69-8679 del 29-03-2019 e s.m.i.;
3. **di dare atto** che il trattamento economico del Direttore Sanitario, nel rispetto delle norme succitate e ai sensi della DGR 24-412 del 21 novembre 2024, viene stabilito nella misura dell'80% del trattamento base del Direttore Generale oltre alla ulteriore quota incentivante nella misura massima del 20% del compenso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale; fermo restando le integrazioni per la partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatoria ed a iniziative di studio e di aggiornamento previste dalla Regione;
4. **di assegnare** contestualmente al Direttore Sanitario l'obiettivo di collaborare al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi attribuiti al Direttore Generale da parte della Regione Piemonte;
5. **di dare atto**, altresì, che gli oneri graveranno sugli specifici conti di spesa del Bilancio di competenza dell'ASL NO del Centro Ordinatore di spesa S.C. GPVRU;
6. **di trasmettere** il presente atto, per conoscenza, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

*Il presente provvedimento si compone di un documento principale di 4 pagine e di un allegato
Allegato: Contratto Direttore Sanitario – 3 pagine*

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale NO di Novara **dott. Angelo PENNA** con Deliberazione n° ____ del _____ ha nominato il **dott. Francesco D'ALOIA** quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;
- che il **dott. Francesco D'Aloia** ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il **dott. Francesco D'Aloia** ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 66 comma 1 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e), 5, 8,10,14 del D. lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

Visto il DPCM 19 luglio 1995, n° 502 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art. 2, comma 1, prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e s.m.i.;

visto il D.Lgs 4 agosto 2016, n° 171 e s.m.i.;

vista la L.R. 24 gennaio 1995, n° 10 e s.m.i.;

vista la L.R. 6 agosto 2007, n° 18 e s.m.i.;

TRA

il **dott. Angelo PENNA**, nato a Biella (BI) il 18 novembre 1962, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. "NO" di Novara (C.F./P.IVA 01522670031) quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda in Novara viale Roma n. 7,

E

il **dott. Francesco D'Aloia**, nato a Roseto Valfortore (FG) il 17 settembre 1963 (C.F.: DLAFC63P17H568A) domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria locale A.S.L. "NO", in Novara viale Roma n. 7,

ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale "NO" di Novara conferisce al **dott. Francesco D'Aloia**, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima.
2. L'incarico ha decorrenza dal 17 febbraio 2025 per la durata pari a quella dell'incarico di Direttore Generale dell'odierno deliberante, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il **dott. Francesco D'Aloia** si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionale e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. Il **dott. Francesco D'Aloia** nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, dalla realizzazione dei programmi e dei progetti a Lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il **dott. Francesco D'Aloia** nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un Albo o elenco professionale deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, omnicomprendente di **120.000,00 euro (centoventimila/00)** al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il **dott. Francesco D'Aloia** accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di omnicomprendente e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma massima annua di **3.615,00 euro (tremilaseicentoquindici/00)** quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo. La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.
2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs.502/1992 e s.m.i.;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario, nei casi previsti dall'art. 18 comma 5 L.R. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n° 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in **3 originali**.

Novara, lì _____

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Francesco D'Aloia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile il **dott. Francesco D'Aloia** dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Novara, lì _____

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Francesco D'Aloia)